



Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Monza

Sez. A - Regolamento del Verde Pubblico
Sez. B - Regolamento del Verde Privato

MONZA Luglio 2025

Approvato con Delibera
di C. C. n..... del ../0./2025

Sommario

SEZIONE A: REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO	1
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO.....	1
Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
Art.2 - USO E FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI E DI GIOCO PUBBLICI.....	1
Art.2.1 - GIOCO	2
Art.2.2 - ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE.....	2
Art.2.3 - AREE ATTREZZATE PER CANI.....	2
Art.2.4 - ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI.....	2
Art.2.5 - ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE	2
Art.3 - NORME COMUNI.....	3
Art.4 - VIGILANZA E SANZIONI.....	4
Art.5 - RISARCIMENTO DEL DANNO	4
TITOLO II - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO.....	4
Art.6 - PRESENZE VEGETALI.....	4
Art.7 - SCAVI IN PROSSIMITÀ DI ALBERI E ARBUSTI.....	4
Art.8 - LINEE TECNOLOGICHE AEREE ED ILLUMINAZIONE IN PROSSIMITÀ DI ALBERI.....	5
Art.9 - SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI	5
Art.10 - ALLESTIMENTO CANTIERI SU AREE VERDI E ALBERATE.....	5
Art.11 - MANOMISSIONE DEL TERRENO DURANTE GLI SCAVI.....	6
Art.12 - MANOMISSIONE DEI PRATI ESTENSIVI E TAPPETI ERBOSI.....	6
Art.13 - MANOMISSIONI DEL VERDE ORIZZONTALE.....	7
Art.14 - MANOMISSIONI DI SUPERFICI PAVIMENTATE ED IMPIANTI	7
Art.15 - MANOMISSIONI DI ARREDI, GIOCHI E RECINZIONI	7
Art.16 - INTERVENTI AGRONOMICI SPECIALIZZATI	7
Art.17 - ELEMENTI DI ARREDO, ATTREZZATURE E MANUFATTI IN PROSSIMITÀ DI ALBERATURE.....	7
Art.18 - DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DI SPECIE INFESTANTI.....	7
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI NEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI.....	8
Art.19 - AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE E/O OCCUPAZIONE ..	8
Art.20 - RIPRISTINI	8

Art.21 - DANNI NON RIPRISTINABILI A SOGGETTI ARBOREI. RISARCIMENTO E STIMA DEL DANNO	9
TITOLO IV - INDIRIZZI PROGETTUALI PER NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONI DI AREE A VERDE PUBBLICO O AD USO PUBBLICO	11
Art.22 - PROGETTAZIONE DI SPAZI VERDI NELLE AREE DESTINATE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	11
Art.23 - PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	11
Art.24- ARREDO VERDE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO	12
Art.25 - ALBERATURE LUNGO LA VIABILITÀ URBANA	13
Art.26 - DISTANZA DEGLI ALBERI RISPETTO AI CONFINI, EDIFICI e STRADE.....	14
Art.27 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI.....	15
TITOLO V - ALBERI: ABBATTIMENTI E POTATURE.....	15
Art.28 - ABBATTIMENTI.....	15
Art.29 - POTATURE.....	16
Art.30 - SANZIONI	16
TITOLO VI - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI	17
Art.31 AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI	17
TITOLO VII - ENTRATA IN VIGORE	17
SEZIONE B - REGOLAMENTO DEL VERDE PRIVATO	18
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI.....	18
Art. 32 - FINALITÀ	18
Art. 33 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....	18
Art. 34 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE PIANTE TUTELE.....	19
Art. 35 - ALBERI MONUMENTALI.....	19
Art. 36 - DISCIPLINA DELLE SIEPI CAMPESTRI E FILARI ALBERATI IN AMBITI AGRICOLI	19
Art. 37 - INTERVENTI IN AREE VINCOLATE	19
Art. 38 - ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE VIETATE.....	20
TITOLO IX - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO.....	20
Art. 39 - AUTORIZZAZIONI ALL'ABBATTIMENTO DA PARTE DI UN SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO, ABBATTIMENTO IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI.	20
Art.40 - COMPENSAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI.....	22

TITOLO X - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI POTATURA	23
Art.41 - POTATURE.....	23
TITOLO XI - DISPOSIZIONI MANUTENTIVE E DI SALVAGUARDIA	24
Art.42 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORI	24
TITOLO XII - INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE CONNESSI AD INTERVENTI EDILIZI	25
Art.43 - DISCIPLINA RELATIVA AGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE COLLEGATI AD INTERVENTI EDILIZI	25
Art.44 - PROGETTO DI SISTEMAZIONE A VERDE.....	25
Art.45 - LE SPECIE ARBOREE.....	26
Art.46 - DISTANZE DEGLI ALBERI RISPETTO AI CONFINI.....	27
Art.47 - SALVAGUARDIA ALBERATURE E RADICI	28
TITOLO XIII - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VIOLAZIONI	28
Art.48 - VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO - SOGGETTI ACCERTATORI	28
Art.49 - SANZIONI	28
ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI IN RELAZIONE SIA ALLE CARATTERISTICHE DELLA SPECIE BOTANICA SIA IN RELAZIONE AL CONTESTO TERRITORIALE.....	30
ALLEGATO 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ.....	32
ALLEGATO 3 - PRINCIPALI ALBERI DIVISI PER DIMENSIONI (CLASSE DI ALTEZZA)	33

SEZIONE A: REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Il Comune di Monza intende tutelare, le aree verdi pubbliche che costituiscono una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad essa collegate.

Il verde urbano ha dunque lo scopo di migliorare la qualità urbana, sia come qualità ambientale sia come qualità della vita, (percezione, estetica, aspetti culturali e sociali), sia di sicurezza in relazione ai cambiamenti climatici.

L'obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica per conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale.

La tutela del verde pubblico si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi pubbliche e private, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane che ne migliorino la resilienza.

Del verde urbano fanno parte sia gli elementi di proprietà pubblica che quelli di proprietà privata infatti entrambi contribuiscono a erogare gli stessi benefici per l'intera collettività ed è per questo che entrambi sono oggetto di rispetto e tutela.

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica a tutte le aree di uso pubblico, destinate a verde o che comunque sono, allo stato, sistemate a verde e/o aperte alla pubblica fruizione.

Al fine della determinazione delle norme d'uso, le aree verdi sono così classificate:

- 1) parchi urbani;
- 2) parchi, giardini e giardini storici;
- 3) viali alberati
- 4) verde spartitraffico, aiuole, fioriere e conche delle alberature;
- 5) spazi verdi pertinenziali di immobili di proprietà comunale;
- 6) aree gioco pubbliche;
- 7) aree attrezzate per cani;
- 8) aree a vocazione orticola con funzioni sociali;
- 9) aree verdi incolte
- 10) aree boscate;
- 11) verde pensile o verde di facciata (verde verticale).

Il presente Regolamento disciplina altresì le sanzioni per inottemperanza alle prescrizioni ivi contenute.

Art.2 - USO E FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI E DI GIOCO PUBBLICI

Gli spazi verdi vengono riservati al benessere psicofisico del cittadino, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero e ad attività sociali e/o ricreative.

L'accesso e la permanenza nei parchi e nei giardini dotati di cancelli di apertura/chiusura è consentito, qualora non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente dalle 7.00 alle 22.00 in vigenza dell'ora legale e dalle 8.00 alle 19.00 in vigenza dell'ora solare.

Il presente articolo disciplina le forme d'uso degli spazi verdi e lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- a) gioco;
- b) attività sportive e attività motorie;
- c) aree attrezzate per cani;

- d) attività di commercio all'interno di parchi e giardini;
- e) attività di animazione.

Art.2.1 - GIOCO

Il gioco dei bambini e dei ragazzi è consentito nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle etichette apposti sui giochi stessi. A tal fine e le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte. Il libero uso da parte dei bambini, delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative è vietato l'accesso ai cani in coerenza con il Regolamento Comunale per il benessere degli animali vigente.

Art.2.2 - ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE

Tutte le attività sportive e motorie possono essere effettuate, ad eccezione di quelle che possono disturbare il tranquillo godimento del verde, queste ultime attività si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica. All'interno dei parchi e dei giardini pubblici, compatibilmente con gli spazi disponibili, possono essere individuate aree da dotare di appositi attrezzi per l'attività motoria dei fruitori.

Art.2.3 - AREE ATTREZZATE PER CANI

Nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini, è consentito l'accesso ai cani, accompagnati dal detentore, con l'uso obbligatorio del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola, fatte salve le eventuali limitazioni all'accesso.

Nelle aree destinate all'attività motoria dei cani, delimitate ed indicate con apposita segnaletica, gli animali, ad eccezione di quelli per i quali siano previste specifiche limitazioni e prescrizioni, possono essere lasciati liberi, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza però che ciò determini danni alle piante o alle strutture presenti.

Rimane l'obbligo in capo al detentore del cane di asportare gli eventuali escrementi prodotti dal proprio animale, nonché di risarcire eventuali danni a cose o persone.

Art.2.4 - ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI

All'interno di parchi e giardini è consentito lo svolgimento a norma di legge di attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stabile, solo nel caso che dette attività siano esercitate all'interno di strutture esistenti eventualmente da riattare.

In entrambi i casi lo svolgimento è consentito nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previa autorizzazione del Servizio competente ed a condizione che tale attività non arrechi danno al verde orizzontale, agli alberi, agli apparati radicali ed alle eventuali attrezzature ed impianti ivi presenti.

Gli autoveicoli di supporto alle attività economiche, nel corso dello svolgimento delle attività commerciali, dovranno comunque essere parcheggiati fuori dai parchi e giardini.

Il rapporto tra richiedente ed Amministrazione sarà disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dalle parti e avverrà a seguito di un provvedimento dirigenziale di concessione dell'immobile e dell'area verde da mantenere.

Art.2.5 - ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

Le manifestazioni e le attività di animazione sono consentite previo parere del Servizio competente della gestione del verde. In ogni

caso sono escluse le attrazioni (giostre, gonfiabili ecc..) così come definite dal Decreto Interministeriale del 27 giugno 2024, se non all'interno di manifestazioni / eventi autorizzati. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia, ed agli organizzatori è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

Le attività previste nel presente articolo sono soggette al rispetto del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, articoli 18, 68 e 69.

A garanzia degli obblighi di cui ai precedenti commi potrà essere richiesto dal Servizio competente della gestione del verde un adeguato deposito cauzionale rapportato alla valenza ambientale e naturalistica del sito coinvolto.

In caso di gravi inadempimenti il rilascio di analoga autorizzazione al medesimo organizzatore potrà essere negato a insindacabile giudizio del Servizio competente, in ogni caso non potrà essere rilasciata al medesimo organizzatore per un periodo di almeno 12 mesi.

Art.3 - NORME COMUNI

In tutte le aree di cui all'art. 2 vigono le seguenti norme d'uso comuni. Le prescrizioni previste dal vigente Regolamento sono evidenziate anche tramite apposita segnaletica. Il comportamento del pubblico dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente, è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare di tali particolari aree.

Salvo specifiche autorizzazioni e relativi pareri tecnici, sono vietate le attività che comportino grande concentrazione di presenze (festival, concerti, ecc.), con calpestio dei tappeti erbosi e degli apparati radicali degli

alberi, da parte di persone ed animali. È altresì vietata la circolazione e la sosta di mezzi meccanici ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione del verde e dei mezzi di soccorso.

Negli spazi a verde di cui all'art. 2, è vietato:

- 1) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione, compreso il legname, piantare o depositare fiori ed arbusti;
- 2) recare in qualunque modo danni alle piante, alle siepi, al suolo, agli steccati o ripari, ai sedili, agli acquedotti, fontane, fontanelle, vasche e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso od ornamento;
- 3) utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sulle recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili;
- 4) asportare la terra;
- 5) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi gli striscioni ed i cartelli segnaletici, senza la preventiva autorizzazione del Servizio competente della gestione del verde;
- 6) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni ecc., inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- 7) calpestare le aiuole fiorite;
- 8) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi e bracieri;
- 9) sostare e transitare con veicoli a motore;
- 10) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- 11) posizionare strutture fisse o mobili, senza le preventive autorizzazioni dei Servizi competenti;
- 12) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- 13) abbandonare rifiuti o residui alimentari di qualsiasi genere;
- 14) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;

- 15) accedere con animali senza l'uso del guinzaglio e senza museruola, ove questa sia prescritta;
- 16) introdurre animali nelle aree verdi destinate a gioco, delimitate e segnalate da appositi cartelli di divieto;
- 17) rimuovere e danneggiare le uova, i nidi e le tane di animali;
- 18) catturare e molestare gli animali selvatici;
- 19) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria, anche propedeutica alla caccia, in conformità alla normativa vigente in materia venatoria;
- 20) alimentare gli animali presenti, salvo che negli spazi appositamente attrezzati dalla Amministrazione comunale mantenendo sempre l'igiene e il decoro del sito.

Eventuali deroghe ai divieti di cui al primo paragrafo del presente articolo potranno essere disposte dal Servizio competente a seguito di motivate istanze.

Art.4 - VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza e l'osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia Locale. Possono essere incaricate dell'osservanza delle presenti disposizioni anche le Guardie Ecologiche Volontarie. Le violazioni alle norme del presente Regolamento ed alle disposizioni emanate sono punite, dalle suddette autorità, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art.5 - RISARCIMENTO DEL DANNO

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo, l'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamento del patrimonio pubblico, esigerà dal trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e/o il risarcimento del danno calcolato secondo stima del competente Ufficio Tecnico.

TITOLO II - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art.6 - PRESENZE VEGETALI

Gli interventi o l'utilizzo di aree che coinvolgono i beni oggetto del presente Regolamento, indicati all'art. 2, devono tenere in considerazione, fin dalle fasi preliminari di progettazione o richiesta d'uso, delle piante già presenti in loco e quelle che si prevedono di mettere a dimora, nonché il loro spazio minimo vitale, adeguando alle loro naturali capacità di sviluppo e alle finalità di conservazione, le future scelte tecniche e progettuali. Quanto sopra può essere modificato solo in caso di impossibilità di utilizzare scelte alternative tecnicamente accettabili e dimostrate che ne garantiscano l'integrità, e comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e tenuto conto del preventivo parere del Servizio competente nella gestione del verde.

Al fine di permettere la corretta manutenzione e gestione della vegetazione e degli spazi verdi, su tutte le aree pubbliche dovranno essere garantite l'accessibilità e l'occupazione temporanea dei luoghi sia ai mezzi che agli operatori del verde.

Art.7 - SCAVI IN PROSSIMITÀ DI ALBERI E ARBUSTI

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza (altezza > 12 m), a m. 1,50 per gli alberi di terza grandezza (altezza < 12 m) e per gli arbusti.

In casi di comprovata e documentata necessità, e comunque su istanza scritta del richiedente, il Servizio competente della gestione del verde può rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopraccitate. In tal caso gli scavi non potranno essere ritombati senza il preventivo assenso scritto dei tecnici del Servizio competente della gestione del verde.

Nel concedere tali deroghe, il Servizio può richiedere in via preventiva un'indagine sugli apparati radicali. L'esecutore dovrà assumere idonea documentazione fotografica dello scavo sia prima che dopo l'intervento ed inoltrarla al Servizio competente.

Il Servizio competente della gestione del verde si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico, qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o fitopatologiche.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, gli scavi vanno eseguiti adottando ogni precauzione per evitare il danneggiamento o il taglio delle radici, anche mediante l'impiego di metodologie particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (con spingi tubo, ad aria, aspirato ecc.).

Art.8 - LINEE TECNOLOGICHE AEREE ED ILLUMINAZIONE IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

All'interno di parchi e dei giardini pubblici e lungo i viali alberati la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, che interessino o siano in prossimità della chioma delle alberature, dovranno essere eseguiti con conduttori di tipo isolato. I nuovi impianti tecnologici e di illuminazione dovranno tenere conto della presenza delle alberature ed adottare sistemi costruttivi che rispettano, anche nel tempo, l'integrità delle piante.

Art.9 - SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

È fatto obbligo a tutti i Servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o imprese che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberature stradali esistenti, di

segnalare tempestivamente al Servizio competente della gestione del verde i cantieri che possono causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno rispettare le prescrizioni indicate nel successivo articolo del presente Regolamento fatte salve le prescrizioni obbligatorie previste dal "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale", che qui vengono in parte richiamate.

Art.10 - ALLESTIMENTO CANTIERI SU AREE VERDI E ALBERATE

In caso di allestimento di cantieri su aree verdi ed alberate od in adiacenza di esse, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni al fine di garantire la tutela del verde interessato:

- a) Alberature - Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.
- b) Fusto - Il fusto deve essere munito di un rivestimento rigido che lo protegga da eventuali urti. È vietata ogni infissione di chiodi o appoggi, installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, salvo specifiche deroghe rilasciate di volta in volta dal Servizio competente della gestione del verde.
- c) Radici - È vietato l'accatastamento di materiali, l'impianto di messa a terra, la scarifica e ricarica del suolo, nonché il transito con mezzi di cantiere sull'area di rispetto delle piante. L'area di rispetto viene individuata come la circonferenza avente un raggio 4 volte il diametro del fusto misurato a 1,3 m da terra, con un minimo di 1,00 m di distanza. Nell'impossibilità di evitare il transito, deve essere realizzata sull'area di rispetto delle piante una copertura rigida del suolo che lo pro-

tegga dal costipamento. Qualora le acque meteoriche non fossero canalizzate, particolare attenzione dovrà essere posta allo smaltimento delle acque di lavaggio, alla manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.), nonché al governo delle fonti di calore e di fuoco che non dovranno interessare le superfici a verde e quelle dell'area di sedime degli alberi.

- d) Chioma - Qualora nel cantiere agiscano macchine operatrici a benna mobile, va posta ad adeguata distanza dal fusto una recinzione che delimiti il raggio di azione del braccio mobile.

Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione può essere imposta dal Servizio competente della gestione del verde l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

Va sempre mantenuto libero l'accesso alle piante ed alle aree verdi per tutti gli interventi ispettivi ritenuti necessari dal Servizio competente della gestione del verde.

Nell'installazione di manufatti di cantiere, oltre a quanto specificato sopra, non deve essere lesa l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in loco; nella richiesta di installazione di manufatti vanno indicati anche gli ingombri in altezza.

Art. 11 - MANOMISSIONE DEL TERRENO DURANTE GLI SCAVI

La richiesta di manomissione del terreno dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa dell'intervento proposto con il dettaglio delle dimensioni degli scavi e da idonea documentazione fotografica. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, se contenente materiale estraneo (come calcestruzzo, laterizi, materiali bituminosi, materiale proveniente da demolizioni, ecc.), nonché quello risultante dalle superfici danneggiate dal transito di veicoli e da accumuli di

materiali, deve essere immediatamente allontanato dal cantiere.

Salvo specifiche autorizzazioni da parte del Servizio competente per la gestione del verde, sono vietati tagli a carico degli apparati radicali con diametro superiore a 5,00 cm; eventuali tagli devono essere effettuati con strumenti affilati evitando accuratamente strappi o slabbri. La manomissione in prossimità delle radici va eseguita con tecniche di scavo a basso impatto (ad es. ad aria o aspirato).

In caso di tagli, a manomissione ultimata, la colmatatura degli scavi, in prossimità degli apparati radicali delle piante (alberi e arbusti), va effettuata, previa disinfezione con soluzione di ossicloruro di rame o altro prodotto anticrittogamico di comprovata efficacia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terreno vegetale di medio impasto per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa;
- 2) accurato assestamento e livellamento del terreno, con lieve sovra sesto.

Qualora in prossimità degli scavi sia esistente un impianto di irrigazione, lo stesso deve essere salvaguardato e/o ripristinato in caso di danneggiamento o manomissione.

Art. 12 - MANOMISSIONE DEI PRATI ESTENSIVI E TAPPETI ERBOSI

La richiesta di autorizzazione alla manomissione di prati estensivi o tappeti erbosi dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa dell'intervento proposto e da idonea documentazione fotografica, anche al fine di evitare danneggiamenti agli eventuali impianti d'irrigazione presenti.

La manomissione dovrà rispettare le prescrizioni impartite in sede di autorizzazione.

In ogni caso, nel ripristino, il miscuglio erbaceo da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso dovrà essere particolarmente selezionato al fine di risultare conforme al preesi-

stente. In aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza, sarà effettuato il ripristino a “pronto effetto”, includendo nell'onere del ripristino anche quello di manutenzione fino ad avvenuto attecchimento, solitamente dopo il primo sfalcio dalla semina o dal trapianto, accertato dai tecnici del Servizio competente della gestione del verde.

Art. 13 - MANOMISSIONI DEL VERDE ORIZZONTALE

La richiesta di autorizzazione alla manomissione del Verde orizzontale (superfici con piante arbustive, fiorifere, tappezzanti, piccoli alberi allestite in maniera tale da costituire un unico impianto omogeneo) dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa dell'intervento proposto che evidenzi le possibili interferenze e alterazioni e da idonea documentazione fotografica dello stato di fatto anche al fine di evitare danneggiamenti agli impianti d'irrigazione.

Gli elementi vegetali manomessi o danneggiati vanno in ogni caso ripristinati, includendo nell'onere del ripristino anche quello di manutenzione fino ad avvenuto attecchimento accertato al termine della prima stagione vegetativa, dai tecnici del Servizio competente della gestione del verde.

Art. 14 - MANOMISSIONI DI SUPERFICI PAVIMENTATE ED IMPIANTI

Qualora la manomissione o il danneggiamento interessi cordoli, pavimentazioni o eventuali elementi della rete dei sottoservizi, di competenza del Servizio competente per la gestione del verde, gli stessi dovranno essere ripristinati mantenendo le caratteristiche originarie.

Art. 15 - MANOMISSIONI DI ARREDI, GIOCHI E RECINZIONI

Il ripristino a seguito di danneggiamento, demolizione o rimozione di arredi, giochi e recinzioni, anche se nelle immediate vicinanze

del cantiere o sulla strada di accesso, sarà effettuato dal soggetto preventivamente autorizzato dal Servizio competente della gestione del verde, alle condizioni e con le modalità imposte dal Servizio stesso, ovvero con esecuzione d'ufficio.

Art. 16 - INTERVENTI AGRONOMICI SPECIALIZZATI

Qualora nel corso dei lavori dovessero verificarsi danni alle alberature o ad altri elementi vegetali, il concessionario dell'area dovrà eseguire a sua cura e spese qualsiasi intervento si rendesse necessario, per mezzo di un'impresa specializzata in opere a verde, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio competente della gestione del verde.

La procedura sopradetta vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi, da sottoporre al Servizio competente della gestione del verde che valuterà la fattibilità e la conformità tecnica dell'intervento.

Art. 17 - ELEMENTI DI ARREDO, ATTREZZATURE E MANUFATTI IN PROSSIMITÀ DI ALBERATURE

Elementi di arredo, attrezzature e manufatti in genere devono essere collocati ad una distanza non inferiore a due metri dalle alberature presenti.

Il Servizio competente della gestione del verde potrà concedere eventuali deroghe per i casi di comprovata impossibilità ad ottemperare al rispetto di tale limite.

In ogni caso le operazioni di movimentazione dei suddetti elementi, non devono interferire ed arrecare danno alla chioma degli alberi.

Art. 18 - DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DI SPECIE INFESTANTI

Gli interventi fitosanitari vanno autorizzati o, se del caso, eseguiti direttamente dal Servizio competente della gestione del verde con le modalità ritenute più adeguate al momento dell'intervento e comunque sempre

nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

In tale tipo di lotta e controllo dei parassiti e delle specie infestanti saranno privilegiate le misure di tipo preventivo volte a ridurre al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorarne le condizioni di vita ed il contesto ambientale di sviluppo.

Per le piante del genere "Platanus", o altre specie vegetali, si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di "lotta obbligatoria" per la difesa fitosanitaria.

Per quanto attiene alla lotta alle specie vegetali infestanti, in base alla normativa vigente di Regione Lombardia, l'Amministrazione comunale si farà parte attiva per opera di sensibilizzazione presso i soggetti privati e per qualunque intervento finalizzato al controllo di specie infestanti in sinergia con gli uffici regionali, con particolare attenzione nel caso di aree di cantiere, su spazi verdi pubblici o di interventi di riqualificazione di parchi storici.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI NEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

Art. 19 - AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE E/O OCCUPAZIONE

A far data dall'esecutività del presente Regolamento tutte le iniziative private nonché quelle avviate dai Servizi comunali che vadano ad interessare i beni in concessione o di proprietà dell'Amministrazione comunale tutelati dal presente Regolamento, devono ottenere il parere favorevole del Servizio competente della gestione del verde, che rilascia apposito parere tecnico alla manomissione e/o occupazione per la parte di propria competenza.

Alla richiesta di manomissione e/o occupazione degli spazi pubblici che interferiscano o interessino anche marginalmente aree verdi o singole piante va allegata una planimetria

opportuna quotata, riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area, sul viale, o del soggetto arboreo oggetto della manomissione o interferenza, estesa ad una porzione di terreno di almeno 10 m oltre il limite di intervento e ad ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro/interferenza che si andrà ad eseguire (aree di cantiere, ingombri, sezioni degli scavi, ecc.). Quanto sopra deve essere accompagnato da una idonea documentazione scritta e fotografica attestante lo stato di fatto del sito.

La richiesta deve inoltre contenere:

- a) la durata degli interventi;
- b) le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi che si intendono adottare;
- c) l'impegno da parte del richiedente al ripristino e/o risarcimento di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione;
- d) qualora richiesto dal Servizio, l'avvenuto versamento a titolo di cauzione di un importo pari al valore delle piante, degli elementi vegetali, manufatti ed arredi coinvolti, o adiacenti all'area occupata, compresi anche eventuali oneri di manutenzione, così come stimato dal Servizio competente della gestione del verde ed ai prezzi in vigore al momento della richiesta;
- e) per gli interventi di cui è committente il Comune, l'impegno di cui alla lett. c) e la cauzione di cui alla lett. d) dovranno essere corrisposti dall'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 20 - RIPRISTINI

L'onere per il ripristino del verde manomesso è imputato all'autore della manomissione stessa. È considerato ad ogni effetto responsabile del danneggiamento anche il concessionario dei lavori o del cantiere immediatamente adiacente al luogo del danneggiamento, ancorché questi si avvalga di imprese appaltatrici o subappaltatrici diverse.

La corretta esecuzione dei lavori di ripristino, da eseguirsi entro la prima stagione utile per l'intervento, sarà verificata dal Servizio competente della gestione del verde.

Nel caso di danni alle aree ad uso pubblico di cui all'art.1 del presente Regolamento, previa diffida ad adempiere, il Servizio competente della gestione del verde provvederà a richiederne il ripristino, in caso di inottemperanza, provvederà d'ufficio con conseguente recupero dei costi sostenuti.

Art.21 - DANNI NON RIPRISTINABILI A SOGGETTI ARBOREI. RISARCIMENTO E STIMA DEL DANNO

In caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei, il Servizio competente per la gestione del verde esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno. Nel caso di danno totale o parziale alle alberature le modalità dell'indennizzo sono determinate con il "Metodo svizzero modificato".

La stima serve a definire il risarcimento del danno. Si tratta per lo più di valutare piante ornamentali che sono state distrutte, danneggiate con compromissione della stabilità o alterazione dello stato vegetativo.

La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione, paesaggistico) influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale complessivo si ottiene moltiplicando un decimo del prezzo di acquisto al vivaio di una pianta di particolari dimensioni, come specificato dal metodo (il cosiddetto prezzo base P_b), per il valore dei tre indici:

$$V_0 = P_B \times ID \times IP \times IES$$

P_B = Prezzo base

ID = Indice di dimensione;

IP = Indice di posizione ~ indice di sensibilità paesaggistica;

IES = Indice estetico e delle condizioni sanitarie;

In caso di danno totale l'indennizzo complessivo da corrispondere darà determinato dalla seguente formula:

$$I = V_0 + S_A$$

Con S_A pari alle spese di abbattimento.

Tabella 1. Indici per la stima di piante ornamentali con i procedimenti parametrici (Metodo Svizzero modificato)

INDICI	VALORE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI
<i>Prezzo base (P_b) Valore base (V_b)</i>	Prezzo base: Latifoglie: 1/10 del prezzo di mercato di una pianta con circonferenza di 12-14 cm a 1 m dal suolo. Conifere: 1/10 del prezzo di mercato di una pianta alta 175-200 cm.
<i>Indice di dimensione (ID)</i>	Dipende dalla circonferenza del tronco a 1 m dal suolo, secondo relazioni lineari, differenti a seconda dell'intervallo di circonferenza (vedi tab 2.).
<i>Indice di sensibilità paesaggistica (IS)</i>	Varia tra 2 e 8 variando la sensibilità da bassa a molto alta (vedi tab 3).
<i>Indice estetico e delle condizioni sanitarie (IES)</i>	Varia tra 0.1 e 10 in funzione di: posizione rispetto alle altre piante e condizioni vegetative
<i>Indice di riduzione per danni al legno e al cambio (IR) si applica solo quando il danno non è totale</i>	Il valore percentuale del risarcimento dipende dalla percentuale delle lesioni sulla circonferenza. (vedi tab 5a).
<i>Indice di riduzione per danni all'apparato radicale, si applica solo quando il danno non è totale</i>	Il valore percentuale del risarcimento dipende dalla percentuale delle lesioni sulla circonferenza. (vedi tab 5b).

Tabella 2. Indice di dimensione (ID)

Circonf. in cm	Indice	Circonf. in cm	Indice	Circonf. in cm	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	ecc	

Tabella 3 Indice di sensibilità paesaggistica (Rif. Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi - PGT - Comune di Monza - DP.01.b del Documento di Piano) (IS)

INDICE DI SENSIBILITA' PAESAGGISTICA	INDICE
molto alta	8
alta	6
media	4
bassa	2

Tabella 4 Indice estetico e delle condizioni sanitarie modificato (IES)

CONDIZIONI	INDICE
Pianta sana, vigorosa, solitaria ed esemplare:	10
Pianta sana, vigorosa, in filare:	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo:	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare:	7
Pianta sana, media vigoria, in filare	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo:	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare	3
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria:	2
Pianta senza vigore, ammalata:	1
Pianta senza o con scarsissimo valore:	0,2

Nel caso di DANNO parziale l'indennizzo è pari a:

$$I = V_0 \times [(IR) + (AR) + (R)] + S_P$$

IR = indice di riduzione per danni al legno e al cambio (si applica solo nel caso di piante danneggiate, non abbattute).

AR = indice di riduzione per danni all'apparato radicale (si applica solo nel caso di piante danneggiate, non abbattute).

R = indice riduzione per danno alla chioma

S_P = spese per eventuali interventi manutentivi.

Al Valore ornamentale V_0 si applicano le seguenti tabelle con i relativi indici commisurati all'estensione del danno.

Tabella 5a. Indice di riduzione per danni al legno e al cambio (IR)

DIMENSIONI DELLE LESIONI RISPETTO ALLA CIRCONFERENZA (%)	INDICE RIDUZIONE del DANNO
fino a 10 %	0,10
fino a 20 %	0,20
fino a 25 %	0,25
fino a 30 %	0,35
fino a 35 %	0,50
fino a 40 %	0,60
fino a 45 %	0,80
fino a 50 %	0,90

L'indice così determinato va aumentato di 1/10 per ogni 30 cm di altezza della ferita fino a un massimo di 0,99. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

Tabella 5b. Danni per lesioni radicali (AR), a causa di scavi, da applicarsi per alberi con diametro al colletto > di 30 cm

DISTANZA DAL TRONCO	PORZIONE DI APPARATO RADICALE DANNEGGIATO	INDICE RIDUZIONE del DANNO
da 0 a 2 m	da 0° a 90°	0,25
	da 90° a 180°	0,50
	oltre 180°	0,75

Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle radici di diametro superiore a 5 cm. In questo caso il danno è proporzionale alla sezione dell'area di radicazione interessata con distanza dello scavo dal tronco dell'albero entro i 2 m misurati dal colletto.

INTERVENTI SULLA CHIOMA (Capitozzatura)

Nel caso vengano effettuati interventi di capitozzatura non autorizzati, a danno delle chiome di soggetti arborei, il Comune si riserva il diritto di richiedere, oltre la sanzione amministrativa prevista, un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo interessato.

Per determinare l'indennizzo dovuto a seguito di danni alla chioma, si determina il valore ornamentale della pianta prima delle lesioni con chioma al volume originario (anche confrontando l'esemplare con altre piante simili); si calcola la riduzione o il danno subito dalla chioma; quindi, si stabilisce l'indennità dovuta al Comune utilizzando la tabella riportata di seguito.

La formula per il calcolo dell'indennizzo è la seguente:

$I = V_0 \times R$ con

R = indice riduzione per danni alla chioma.

Il valore del risarcimento dipende dalla percentuale di chioma rimossa rispetto al volume totale della chioma stessa secondo la seguente tabella:

RIDUZIONE VOLUME CHIOMA	INDICE RIDUZIONE del DANNO
Fino a 50 %	0,30
Oltre 50 %	0,60

TITOLO IV - INDIRIZZI PROGETTUALI PER NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONI DI AREE A VERDE PUBBLICO O AD USO PUBBLICO

Art.22 - PROGETTAZIONE DI SPAZI VERDI NELLE AREE DESTINATE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le prescrizioni del presente titolo vanno osservate nella redazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, nonché in tutti i casi in cui, in virtù di convenzioni urbanistiche/edilizie e i relativi titoli abilitativi/autorizzativi, debbano essere realizzate aree da destinare a verde pubblico o ad uso pubblico. Nei comparti di nuovo insediamento deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PGT. Sulla superficie destinata a verde pubblico/di uso pubblico devono essere messi a dimora alberi e arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- 40% di copertura arborea (data alla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);
- 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Per gli interventi che comprendono la messa a dimora di specie vegetali dovrà essere prevista a garanzia della corretta esecuzione, manutenzione e completo adempimento degli obblighi assunti, una cauzione o polizza fidejussoria pari al valore di mercato di quanto progettato. Tale cauzione o polizza verrà svincolata ad avvenuta verifica dell'attecchimento delle piante da parte del Servizio competente.

Dove sia prevista nel progetto la realizzazione di manufatti con copertura (tettoie, chioschi ecc.) è auspicabile prevedere strutture planari dotate di copertura vegetale.

È altresì auspicabile garantire una quota significativa di superficie permeabile, anche oltre i minimi stabiliti da norme edilizie o regolamenti urbanistici.

Art.23 - PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

I piani ed i progetti di cui all'articolo precedente, saranno oggetto di parere della competente Commissione comunale per il Paesaggio, qualora prevedano la realizzazione di nuove aree verdi pubbliche o di uso pubblico o comunque riguardino aree già interessate da presenze vegetali che rispondono ai contenuti del criteri ambientali minimi (D.M. 10/03/2020), improntati verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti per

l'individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.

Per gli interventi in aree in regime di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004, insiste l'obbligo di verifica e nel caso di istruire le relative pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni.

Il progetto di sistemazione del verde dovrà comprendere:

- 1) studi ed indagini sullo stato di fatto riguardante l'inquadramento paesaggistico compositivo con particolare riguardo alle alberature (specie, dimensioni, stato fitosanitario, ecc., di ogni pianta), con relativa planimetria e documentazione fotografica;
- 2) salvaguardia di tutte le specie arboree significative; qualora sia evidente l'impossibilità ad agire in tal senso, il Servizio competente della gestione del verde richiederà il trapianto delle piante ritenute di rilevanza ambientale in altro sito; per le specie non trapiantabili dovrà essere prevista la messa a dimora di nuovi soggetti arborei di sviluppo e portamento analoghi a quelli abbattuti, garantendo che il valore ornamentale comprensivo del sito risulti uguale o incrementato a seguito dell'intervento;
- 3) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali relative alle aree verdi, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale, tenendo conto anche dell'edificato presente;
- 4) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti necessari di irrigazione, drenaggio, illu-

minazione, arredo, ecc., nonché viabilità, passi carrai e utenze aeree e sotterranee attigue all'area di intervento;

- 5) disciplinare descrittivo e grafico degli elementi prestazionali, tecnici ed economici relativo al progetto dello spazio verde;
- 6) piano di manutenzione delle opere a verde e impianti tecnologici con specifica dei costi di gestione;
- 7) programma operativo di tutela e salvaguardia del verde esistente nella fase di esecuzione dei lavori;
- 8) programma manutentivo di attecchimento dell'impianto a verde da realizzare, comprensivo degli oneri ed interventi, posti a carico dell'esecutore per il periodo di almeno una stagione vegetativa dal collaudo delle opere, fatto salvo quanto stipulato nelle relative convenzioni, atti a garantire il perfetto sviluppo ed attecchimento della vegetazione;
- 9) per l'eventuale futura gestione, al Servizio competente della gestione del verde dovranno essere forniti anche gli elaborati grafici di dettaglio degli interventi, degli impianti, degli arredi e dei giochi realizzati, con le relative schede e manuali di gestione e certificazioni di conformità alle normative vigenti;
- 10) qualora vengano coinvolte alberature preesistenti, dovrà essere fornita al Servizio competente della gestione del verde una valutazione dello stato fitosanitario e di stabilità dell'albero, con evidenza dei possibili danni generati dall'intervento; ad ultimazione dei lavori andrà presentata una relazione che conferma o meno le condizioni fitosanitarie e di stabilità della pianta sottoscritta da un Tecnico Abilitato.

Art.24- ARREDO VERDE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

Nella progettazione di parcheggi a raso, pubblici o di uso pubblico, si suggerisce la messa

a dimora di alberi in numero sufficiente a garantire una superficie coperta (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio, inoltre:

- 1) si deve assicurare una superficie libera ad albero non inferiore a m 1,5 x 1,5 (2,25 mq) adeguatamente protetta dal calpestio e dagli urti. Qualunque manufatto, salvo diverse prescrizioni definire dal Servizio competente per la gestione del verde deve essere realizzato ad una distanza minima di 2 m dal fusto dell'albero in modo da impedire danneggiamenti nel tempo.
- 2) prevedere una pavimentazione permeabile su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Gli spazi per la sosta dovranno essere realizzati con materiali drenanti.
- 3) sulle aree già adibite a parcheggio pubblico, in caso di interventi di sostituzione dei soggetti arborei o modifica dello stato esistente, dovrà essere garantita ad ogni pianta, una superficie permeabile, protetta dagli urti degli autoveicoli, di dimensioni adeguate alla classe di altezza dell'albero.
- 4) In caso di riattamento di aree a parcheggio esistenti e ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, una adeguata superficie a verde va, almeno in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale mediante l'uso di piante rampicanti, laddove tecnicamente fattibile.
- 5) in caso di parcheggi interrati realizzati su aree già interessate da presenze vegetali o su cui è prevista la realizzazione di aree verdi, va realizzato un manto di copertura adeguatamente isolato e protetto dalle interferenze degli apparati radicali, con riporto di terreno di spessore utile alla messa a dimora di specie erbacee, arbustive e per consentire la messa a dimora anche di soggetti arborei

di terza grandezza (min. 1 m per alberi di terza grandezza).

- 6) per gli interventi che comprendono la messa a dimora di specie vegetali dovrà essere prevista, a garanzia della corretta esecuzione, manutenzione e completo adempimento degli obblighi assunti, una cauzione o polizza fidejussoria pari al valore di mercato di quanto progettato che verrà svincolata ad avvenuta verifica dell'attecchimento delle piante da parte del Servizio competente della gestione del verde.
- 7) deve prevedersi la redazione del Piano di manutenzione delle opere a verde e degli impianti tecnologici, con specifica dei costi di gestione.

Art.25 - ALBERATURE LUNGO LA VIABILITÀ URBANA

I filari esistenti o di nuova progettazione, che costituiscono i viali alberati, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e, come tali, gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. Pertanto, a seguito di ogni abbattimento, salvo problematiche specifiche riscontrate dal Servizio competente, nella stessa area dovrà essere sempre eseguito un nuovo impianto.

Salvo diverse prescrizioni dettate dal Servizio competente, in funzione della larghezza del marciapiede, di norma, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, secondo la seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 1,5: nessun impianto
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 1,5 e 3: alberi con h < 18 m;
- c) per marciapiedi di larghezza superiore a m 3: alberi con h > 18m;

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera o permeabile di dimensioni

adeguate al suo sviluppo in funzione della classe di grandezza a cui appartengono.

Nel caso di realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista, compatibilmente con gli spazi a disposizione, una qualificata dotazione di verde e di aree drenanti.

La progettazione degli impianti tecnologici, sia aerei che di sottosuolo, va dimensionata e progettata in coerenza con il verde presente o di progetto, prevedendo le possibili interazioni o incompatibilità, anche future, tra il verde e l'impianto tecnologico in modo da garantire la salvaguardia dei viali alberati.

Oltre alla documentazione prevista all'art. 23, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Per la messa a dimora si dovranno sempre adottare tutti gli accorgimenti per un armonico sviluppo della pianta nel tempo e comprendere l'esecuzione di una buca di adeguate dimensioni, l'apporto di terreno di medio impasto ricco di sostanza organica, arricchito ed attivato con micorrize, la predisposizione di un adeguato sistema di arieggiamento e drenaggio ed anche di ancoraggio con pali tutori o tiranti nel sottosuolo, il collare di protezione, il tubo di predisposizione per l'irrigazione, la pacciamatura ed una copertura della conca con materiale drenante o griglia di protezione.

In relazione e particolari interventi o contesti, debitamente motivati, potranno essere richiesti nuovi impianti o impianti compensativi a pronto effetto paesaggistico.

Art.26 - DISTANZA DEGLI ALBERI RISPETTO AI CONFINI, EDIFICI e STRADE.

In linea generale per i nuovi impianti è necessario tener in debito conto la normativa vigente (codice della strada, codice civile, regolamenti locali). La scelta della specie di-

penderà dall'ampiezza dello spazio disponibile, dell'espansione dell'apparato radicale, della velocità di accrescimento, della dimensione della chioma a maturità, dei condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, della presenza di corpi illuminanti.

Il codice della strada vigente su strade tipo E ed F (locali) all'interno dei centri abitati non stabilisce distanze minime dal confine stradale, è possibile pertanto l'impianto di alberi di specie, cultivar, e forma idonee, anche a meno di 1 m dal sedime stradale, nel rispetto del campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

Per i filari esistenti, è possibile la sostituzione di un esemplare mantenendo la distanza non legale (art.895 del Codice Civile).

Fatto salvo diverse prescrizioni dettate dal Servizio competente nella gestione del verde, si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei requisiti minimi che si consiglia di rispettare in relazione alla massima altezza che le varie specie possono raggiungere:

ALBERI - Classi di grandezza	Sesto di impianto (m)
1° grandezza (altezza > 18 m)	10 - 12
2° grandezza (altezza 12 - 18 m)	6 - 8
3°/4° grandezza (altezza < 12 m)	4 - 5

ALBERI - Classi di grandezza	Distanza dal confine di proprietà (m)
1° grandezza (altezza > 18 m)	5
2° grandezza (altezza 12 - 18 m)	4
3°/4° grandezza (altezza < 12 m)	3

ALBERI - Classi di grandezza	Distanza dagli edifici (m)
1° grandezza (altezza > 18 m)	7
2° grandezza (altezza 12 - 18 m)	4-6
3°/4° grandezza (altezza < 12 m)	3

ALBERI - Classi di grandezza	Distanza dalle strade (m)
1° grandezza (altezza > 18 m)	2
2° grandezza (altezza 12 - 18 m)	1
3°/4° grandezza (altezza < 12 m)	0,5-1

Art.27 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito all'interno della medesima area o in altra area all'interno del territorio comunale con alberi della stessa specie botanica o di altre specie, secondo un progetto coerente con obiettivi di miglioramento ambientale, sostenibilità, incremento della biodiversità e resistenza alle avversità.

I criteri per la scelta dovranno variare in funzione della zona in cui vengono attuati gli interventi e dovranno essere più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, mentre potranno avere maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali. Non si dovrà limitare la scelta alle sole piante autoctone ma individuare la specie, più idonea, anche tra quelle naturalizzate tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto e, dunque, selezionare le specie maggiormente resilienti. In particolare, andrebbero privilegiate specie capaci di tollerare condizioni di stress idrico, alte temperature e nuove patologie, valutando anche il loro contributo alla regolazione microclimatica.

In generale l'impianto delle specie invasive è sconsigliato, è proibito se le specie sono presenti nella "black list" per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che debbono essere motivati e debitamente documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Si veda nello specifico la "Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 2658 del 16 dicembre 2019".

TITOLO V - ALBERI: ABBATTIMENTI E POTATURE

Art.28 - ABBATTIMENTI

Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale resta comunque valida la necessità di acquisire il preventivo assenso del Servizio competente per la gestione del verde e obbligo di verifica di eventuali procedure di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

I soggetti arborei di recente impianto e le alberature di proprietà comunale, aventi circonferenza del tronco superiore a 62 cm (diam. medio 20 cm) rilevata a 1,30 m dal suolo, sono tutelati e devono essere conservati.

Qualora si renda necessario un abbattimento, compatibilmente con motivazioni di pubblica sicurezza, questo non dovrà essere eseguito in presenza di uova o nidiacei. Di regola dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo adatto alle condizioni ecologico-ambientali e climatiche del sito.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostruiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista la sostituzione integrale con un nuovo impianto.

Nel caso la presenza dell'alberatura esistente sia in contrasto con le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, o comunque arrechi danni, debitamente documentati, a strutture portanti di manufatti edilizi, potrà essere eliminata senza obbligo di ripristino in loco.

A tal fine dovrà essere presentata al Servizio competente della gestione della verde apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure di arboricoltura alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi, o la sostituzione della vegetazione esistente con altre di minore sviluppo a maturità.

Ogni intervento di abbattimento dovrà essere debitamente motivato e documentato. Allo stesso modo il sistema gestionale (GIS del verde), che si basa sul censimento del verde urbano va periodicamente aggiornato.

Art.29 - POTATURE

L'intervento di potatura è finalizzato al mantenimento della sicurezza dei luoghi mediante la rimozione delle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e/o ad infrastrutture, che interferiscono con gli impianti d'illuminazione e semaforici già esistenti e con la segnaletica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative al Codice della strada. L'intervento di potatura è altresì finalizzato a riequilibrare e ridurre il rischio statico di esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale o che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni o da traumi meccanici.

Fatti salvi casi particolari quali le forme di gestione con la tecnica della forma "obbligatoria" o per ragioni fitosanitarie di pubblica sicurezza, le potature vanno effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro di circa 5,00 cm e circonferenza non superiore a cm 16,00 con la tecnica

comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Compatibilmente con motivazioni di pubblica sicurezza, gli interventi di potatura non dovranno essere eseguiti in presenza di uova o nidiacei ovvero non essere eseguiti nei mesi da aprile a fine giugno.

Gli interventi di capitozzatura, di norma sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, interventi da non eseguire.

La segnaletica stradale, comunque posta nel rispetto del Codice della Strada, non potrà essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea o da richiedere apposite potature per permetterne la visibilità.

Art.30 - SANZIONI

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e le disposizioni dell'art 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente, colui che è ritenuto responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento.

Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera della Polizia Locale o delle Guardie Ecologiche Volontarie. Non è consentito il pagamento della sanzione nelle mani dell'accertatore.

Le specifiche sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione al suddetto Regolamento secondo quanto stabilito dall'art16, comma 2 della Legge 689/1981, sono approvate con separato e specifico provvedimento.

TITOLO VI - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI

Art.31 AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI

Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.

Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

La collaborazione e la sponsorizzazione sono regolate da appositi contratti stipulati, per ogni singolo caso, dal competente Settore comunale e sottoscritti dalle parti.

La modulistica relativa all'istanza di sponsorizzazione è disponibile sul sito del Comune di Monza.

TITOLO VII - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento del Verde Pubblico entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consigliare di approvazione. Il presente Regolamento non si applica ai progetti presentati al protocollo generale del comune antecedentemente alla sua approvazione.

Per i casi non previsti nel presente Regolamento si fa riferimento alle prescrizioni contenute del Regolamento di Polizia Urbana vigente.

SEZIONE B - REGOLAMENTO DEL VERDE PRIVATO

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32 - FINALITÀ

La qualità della vita dei cittadini, le relazioni sociali ed economiche dipendono in gran parte dalla qualità dell'ambiente urbano; tale qualità è fortemente influenzata dalla presenza di aree verdi all'interno delle città e dei centri abitati. L'area verde è il frutto di una riuscita coabitazione tra l'uomo e la natura e costituisce un punto di incontro tra le popolazioni cittadine e rurali. Anche per questo motivo il valore del verde e del paesaggio è riconosciuto dalla Carta costituzionale che, all'art. 9, stabilisce "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

L'obiettivo è sia di preservare e rafforzare la biodiversità che di migliorare la qualità della vita nelle città e la resilienza ai cambiamenti climatici.

L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde in ambito urbano e periurbano nella sua complessità, compresi gli aspetti ecologici e ambientali (regolazione del microclima, della biodiversità, del paesaggio, della mitigazione dell'inquinamento dell'aria, della mitigazione dell'inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, della conservazione dei suoli), culturali e ricreativi, e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

Il presente Regolamento si propone inoltre di promuovere la funzione del verde quale infrastruttura naturale di adattamento al cambiamento climatico, capace di mitigare gli ef-

fetti delle ondate di calore, favorire la regolazione del ciclo idrico urbano e incrementare la resilienza.

In quest'ottica, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività e pertanto è anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

Art. 33 - AMBITI DI APPLICAZIONE

È ormai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche che la presenza di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. In particolare, il verde privato contribuisce in modo significativo alla mitigazione dell'effetto isola di calore e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche, assumendo un ruolo strategico all'interno delle politiche di adattamento climatico urbano.

Il Comune di Monza intende tutelare, in quanto bene di interesse pubblico, le specie vegetali arboree, costituendo tale vegetazione una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad essa collegate.

La presente sezione B del Regolamento si applica al patrimonio arboreo privato posto nel territorio amministrativo comunale in aree ovunque ubicate e con qualsivoglia destinazione urbanistica.

Disciplina tutti quegli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso.

Dal presente Regolamento sono escluse le zone boscate, soggette alla L.R. 31/2008, il Parco di Monza e i Giardini Reali, le colture arboree (aziende florovivaistiche, arboricoltura da legno, pioppeti, frutteti e altre colture agricole).

Art. 34 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE PIANTE TUTELATE

Sono oggetto di protezione e tutela ai sensi del presente Regolamento:

- a. gli alberi o i gruppi di alberi con circonferenza del fusto superiore a 62 cm (diam. 20 cm) rilevata a 1,30 m dal suolo. Nel caso di piante policormiche, ovvero con più fusti, la tutela si estende a tutti quegli esemplari che possiedono anche solo un fusto pari o superiore alla citata misura;
- b. gli alberi monumentali, ivi compresi quelli situati in zone agricole, elencati nei database nazionali, regionali o provinciali;
- c. le formazioni arboree in contesti agricoli, non riconducibili alla definizione di bosco, ma formanti piccole macchie arboree o a sviluppo prevalentemente longitudinale.

L'Amministrazione Comunale potrà porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi o dalla Legislazione Nazionale e Regionale e non aventi caratteristiche tali da essere annoverate tra gli alberi monumentali, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico.

Art. 35 - ALBERI MONUMENTALI

Le funzioni connesse con l'individuazione, la definizione e la protezione degli alberi monumentali sono stabilite dalla Legge 10 del 14/01/2013 e successivi decreti attuativi.

Art. 36 - DISCIPLINA DELLE SIEPI CAMPESTRI E FILARI ALBERATI IN AMBITI AGRICOLI

Il taglio ordinario delle siepi campestri e dei filari alberati, anche posti in terreni agricoli, può avvenire solamente tra il 15 Ottobre e il 31 Marzo (stagione silvana), salvo limiti più

rigorosi vigenti stabiliti da altre norme. Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia.

Il taglio di filari e siepi e/o il loro sradicamento ed eliminazione in tutto il territorio comunale è regolato dalla Amministrazione Comunale attraverso il presente Regolamento nei commi seguenti.

Il taglio di una o più piante all'interno di un gruppo, di una siepe o di un filare in aree non vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004 deve essere effettuato previa autorizzazione della Amministrazione Comunale (art.39).

Le potature sono ovunque consentite senza autorizzazione o comunicazione purché soddisfacenti i criteri di cui all'art. 41 (Disciplina interventi di potatura).

In tutti i casi l'abbattimento, per cause diverse dalla produzione di legname in ambito agricolo, è subordinato alla sostituzione in un rapporto di 1 pianta abbattuta con 1 pianta sostituita, non necessariamente della stessa specie e nello stesso sito ma necessariamente appartenente a specie autoctone o rientranti nella lista presente in Allegato 1, e in funzione della disponibilità di spazio, delle condizioni edafiche e paesaggistiche del sito prescelto.

Art. 37 - INTERVENTI IN AREE VINCOLATE

In generale l'abbattimento di una o più piante singole o in filare, siepe, gruppo in siti vincolati, per i profili culturali e/o paesaggistici, ai sensi del D.lgs. 42/2004, integrato dalle disposizioni previste dal DPR n.31 del 13/02/2017, dovrà essere preliminarmente approvato dagli Enti posti a tutela dei rispettivi vincoli.

Art. 38 - ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE VIETATE

È fatto divieto di mettere a dimora le specie presenti nella “Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione” di cui all’allegato E del D.G.R. 7736/2008 aggiornato con D.G.R. XI/2658 del 2019, in quanto considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l’aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.

TITOLO IX - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO

Art. 39 - AUTORIZZAZIONI ALL’ABBATTIMENTO DA PARTE DI UN SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO, ABBATTIMENTO IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI.

L’abbattimento di alberi tutelati, come definiti all’art. 34 del presente Regolamento (con circonferenza > 62 cm a 1,30 m da terra) è consentito previa autorizzazione dal Servizio competente per la gestione del Verde.

A mero titolo esemplificativo dovrà essere presentata apposita istanza di abbattimento anche per le seguenti casistiche:

- 1) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
- 2) in presenza di uno o più esemplari arborei, che per stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un rischio elevato per l’incolumità delle persone o delle cose;
- 3) quando l’abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di aree verdi sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato;
- 4) quando l’abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare e buon sviluppo vegetativo, tipico della specie di appartenenza dei singoli

esemplari, al fine di migliorare il sito di crescita e le condizioni delle piante che si intendono conservare sulla base di un’apposita relazione redatto da un tecnico abilitato;

- 5) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d’accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
- 6) quando l’alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché danneggiamento e alterazione della funzionalità di manufatti;
- 7) quando l’alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative.

Il Servizio competente per la gestione del verde, si riserva la facoltà di richiedere documentazione tecnica integrativa redatta da tecnico abilitato a supporto dell’istanza (es. relazione agronomica).

La richiesta di autorizzazione, a titolo gratuito per il richiedente, deve essere inoltrata all’Amministrazione Comunale utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito del Comune indicando, nella stessa, la tipologia delle specie e le ragioni dell’intervento, allegando documentazione fotografica, planimetria in scala riportante lo stato dei luoghi, le

posizioni degli alberi da abbattere e da conservare, che consenta la loro agevole identificazione, l'impegno ad effettuare compensazioni come meglio definite all'Art. 40, e ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione della richiesta.

Prima di presentare la richiesta di autorizzazione, il richiedente, dovrà essere in possesso delle autorizzazioni, presso gli Enti titolati alla salvaguardia architettonica, ambientale o fitosanitaria, per tutti gli alberi assoggettati a vincoli di tutela paesaggistica, storica o rientranti nelle categorie sottoposte a profilassi sanitarie (es. *Platanus*).

L'Amministrazione Comunale provvede al rilascio dell'autorizzazione o a comunicare il diniego motivato entro 30 giorni dalla data di presentazione (data di protocollo); decorso il termine di 30 giorni, senza alcuna risposta da parte dell'Amministrazione Comunale, l'autorizzazione è accordata per silenzio - assenso, ad eccezione delle aree di cui all'art. 37.

Qualora la documentazione presentata dal richiedente o le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Amministrazione Comunale può richiedere di integrare la documentazione con planimetrie, progetti particolareggiati e/o perizia tecnica redatta da tecnico abilitato iscritto all'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali o al Collegio degli Agrotecnici o dei Periti Agrari, che certifichi la necessità dell'intervento di abbattimento; tale richiesta interrompe il termine di cui al precedente paragrafo, che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa (data di protocollazione).

Nel caso di problematiche legate alle condizioni fitosanitarie e alla stabilità, la perizia agronomica dovrà essere conforme alle "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI

STABILITÀ DEGLI ALBERI", adottate dal Consiglio della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia" o altre metodologie comprovate e riconosciute/certificate.

I tecnici comunali, prima di rilasciare o negare l'autorizzazione e a discrezione del Servizio competente nella gestione del verde, potranno eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di fatto contattando il richiedente per fissare la data di detto sopralluogo. Per la valutazione delle istanze l'Ufficio potrà avvalersi di consulenze specialistiche.

L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo ha validità di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di rilascio della stessa, trascorso il quale l'autorizzazione decade e per procedere all'abbattimento sarà necessario presentare nuova istanza.

In caso di abbattimento in assenza della relativa autorizzazione, verrà valutato l'eventuale danno, anche ambientale, ai fini dell'ottenimento di un risarcimento per cui si procederà con azione giudiziaria avanti le Autorità competenti.

Alla richiesta ordinaria di abbattimento alberature, di cui sopra, è consentita deroga per i seguenti casi:

- a) dichiarato pericolo di schianto per il quale si può procedere con l'abbattimento previa comunicazione via PEC al Servizio competente per la gestione del verde allegando perizia redatta da tecnico abilitato iscritto Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali o al Collegio degli Agrotecnici o dei Periti Agrari, che certifichi uno stato di pericolosità imminente per cose e persone;
- b) alberature compromesse a causa di eventi naturali quali temporali, nubifragi o forti venti per le quali si può procedere

con l'abbattimento immediato dandone tempestiva comunicazione via PEC al Servizio competente per la gestione del verde ovvero entro il primo giorno di apertura degli uffici comunali, allegando la documentazione fotografica comprovante l'urgenza dell'esecuzione dell'abbattimento.

Per entrambi i casi sopra esposti vige l'obbligo del reintegro delle alberature con le modalità indicate all'art. 40.

Sono ammesse, previa autorizzazione dei competenti Servizi comunali, sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di sistemazione dei giardini.

Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente rispettare la normativa Nazionale e Regionale vigente in materia.

Art.40 - COMPENSAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Gli alberi abbattuti, compresi quelli non più vegeti, dovranno essere sostituiti, a spese del richiedente, entro la prima stagione vegetativa utile, comprensiva di manutenzione post impianto e garanzia di attecchimento non inferiore a tre stagioni vegetative.

Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela. La scelta delle specie dovrà tenere conto anche della loro resilienza ai cambiamenti climatici, privilegiando varietà resistenti a stress idrici, alte temperature e nuove patologie. Nelle aree urbane più esposte, la piantagione dovrà contribuire alla riduzione dell'albedo e all'ombreggiamento.

Le piante da utilizzarsi dovranno avere un'altezza non inferiore a 2.50 - 3,00 m (conifere

ed alberi fastigiati) o una circonferenza misurata a 1,30 m da terra di non meno di 16 cm. Le caratteristiche qualitative degli alberi sono descritte nell'allegato 1.

L'impianto andrà eseguito entro la prima stagione vegetativa utile dall'avvenuto abbattimento. Dovrà essere comunicata al servizio competente per la gestione del verde l'avvenuta compensazione; il Servizio avrà la facoltà di verificare l'avvenuto impianto entro 4 anni dalla data di emissione dell'autorizzazione di abbattimento.

Nel caso di mancato attecchimento il richiedente avrà l'obbligo della sostituzione, Qualora il richiedente dichiari l'impossibilità ad effettuare la nuova piantagione per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per condizioni inidonee, l'impianto e la manutenzione triennale con garanzia di attecchimento, verrà effettuato a cura e spese del soggetto privato, in aree pubbliche, secondo le prescrizioni rilasciate dal Servizio competente per la gestione del verde. Nel caso di mancato attecchimento il richiedente avrà l'obbligo della sostituzione, dalla data di sostituzione ripartiranno i tre anni di manutenzione in garanzia.

Qualora si tratti di un intervento gestionale di diradamento su un popolamento arboreo eccessivamente denso è possibile non applicare la previsione del precedente paragrafo. In tal caso la valutazione verrà effettuata discrezionalmente dal Servizio Comunale competente, che si riserva di richiedere al proponente specifica relazione tecnica redatta da tecnico abilitato iscritto Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali o al Collegio degli Agrotecnici o dei Periti Agrari, che attesti la necessità dell'intervento e la ragione della ridotta o mancata compensazione.

Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute o a seguito di prescrizioni impartite con il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, sono comunque salvaguardate per

tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

Nulla è dovuto qualora si tratti di rimozione di alberature il cui l'abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie.

Fatte salve diverse prescrizioni dettate dal Servizio, di norma la scelta delle specie, nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti, deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto le specie arboree e arbustive elencate nell'Allegato 1.

Al fine di prevenire la diffusione della malattia nota con il nome "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), si consiglia di limitare l'impiego delle piante della famiglia delle Rosacee, tra cui si ricordano per la loro sensibilità:

- agazzino (*Pyracantha coccigea*)
- azzeruolo (*Crataegus azarolus*)
- biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*)
- biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*)
- melo selvatico (*Malus sylvestris*)
- perastro (*Pyrus pyraster*)
- pero selvatico (*Pyrus communis*)
- sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

È sconsigliato l'impianto delle seguenti specie perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona e per ragioni di salvaguardia del paesaggio:

- Famiglia delle Agavacee
- Famiglia delle Palme
- Famiglia delle Musacee
- *Phyllostachys* spp.
- Falso bambù (*Arundinaria japonica*).

TITOLO X - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI POTATURA

Art.41 - POTATURE

Le potature degli alberi non sono soggette ad autorizzazione salvo casi particolari di seguito specificati.

Le operazioni di potatura, laddove ritenute necessarie e non evitabili, dovranno essere svolte nell'ottica della preservazione degli esemplari arborei, secondo le riconosciute tecniche di arboricoltura e secondo le obbligatorie prescrizioni di sicurezza.

Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti o alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.

In città l'albero ornamentale per molteplici ragioni e nella maggior parte dei casi non può essere lasciato crescere naturalmente, ma deve essere "guidato" e impostato affinché possa vegetare anche in un ambiente antropizzato ed inquinato come quello urbano, talvolta caratterizzato da spazi limitati, da fitti investimenti e sestri di impianto ravvicinati, compresenza di piante non idonee, deperite o senescenti, appartenenti a specie o varietà a grande sviluppo in ambienti ristretti, soggette a traumi e vincoli dovuti al traffico ed alle esigenze della vita cittadina.

Per questi motivi si interviene con la potatura quale operazione di parziale recisione dei rami, allo scopo di sopprimere parti invecchiate o malate della pianta, regolarne la produzione dei frutti, o anche conferirle una forma determinata, per es. a fini ornamentali o per contenere piante troppo vigorose.

Le potature di alberi dovranno essere di norma effettuate interessando tagli su branche e rami di diametro non superiore a 5 cm (equivalenti a 16 cm circa di circonferenza) e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali;

tale tecnica risulta comunemente definita “potatura tramite taglio di ritorno”.

Gli interventi potranno essere effettuati:


- per le specie decidue nel periodo autunno/inverno: dal 1° novembre al 15 marzo; sono altresì permesse potature di rimonda del secco nel periodo estivo o leggeri interventi di potatura verde con interventi cesori di piccolo diametro (con sezioni di taglio non superiore ai 5 cm).
- Per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo: dal 1° novembre al 15 marzo e dal 1° luglio al 31 agosto.
- Per interventi sulle branche morte o rami non vegeti: tutto l’anno.

Le potature ordinarie non sono oggetto di autorizzazione. È ammessa la pratica tradizionale del “taglio a testa di salice” o “pollarding”, un tempo comune sulle piante di salice e gelso, ma utilizzata anche nella arte topiaria di coltivazione in forma obbligata di platani, tigli, carpini ecc.

È fatto divieto di capitozzatura, salvo casi eccezionali autorizzati dalla Amministrazione. È possibile chiedere deroga a quanto sopra disposto mediante formale richiesta al Servizio competente per la gestione del verde, utilizzando analoga procedura di cui all’art. 39 e la modulistica relativa solo in caso di accertata e comprovata necessità. La richiesta deve essere accompagnata da relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, iscritto all’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali o al Collegio degli Agrotecnici o dei Periti Agrari.

Nei casi in cui le potature eseguite in modo difforme dal Regolamento o dalla autorizzazione concessa compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma, secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario verrà applicata una sanzione pecuniaria per ogni albero contestato.

Le potature drastiche e smisurate o le capitozzature non consentite verranno perseguite quali danni ambientali, ai fini dell’ottenimento di un risarcimento si procederà con azione giudiziaria avanti le Autorità competenti.



TITOLO XI - DISPOSIZIONI MANUTENTIVE E DI SALVAGUARDIA

Art.42 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORI

I possessori di aree a verde, proprietari o gli aventi titolo, sono tenuti ad effettuare periodicamente gli interventi di manutenzione utili alla pulizia e al decoro e soprattutto finalizzati a rimuovere eventuali rischi per la pubblica incolumità.

Qualora il proprietario o il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere i rischi per la pubblica incolumità, si provvederà, previa diffida, all’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici, di decoro o di sicurezza, può essere imposta la manutenzione, conservazione, e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo, m. 3,00 in presenza di marciapiedi e piste ciclabili.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, la tutela di cavi-dotti aerei, di punti di illuminazione; e qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti, ramaglie e frutti afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più rapidamente possibile.

TITOLO XII - INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE CONNESSI AD INTERVENTI EDILIZI

Art.43 - DISCIPLINA RELATIVA AGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE COLLEGATI AD INTERVENTI EDILIZI

L'individuazione nella strumentazione urbanistica comunale della proprietà quale edificabile, sia essa ai fini residenziali, industriali, ecc., di per sé considera la possibile trasformazione dei luoghi. I relativi progetti edilizi/urbanistici dovranno compiutamente contemplare l'allestimento delle superfici anche con alberature, in coerenza con i contenuti del presente Regolamento.

Gli interventi di cui sopra dovranno progettare il nuovo e tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali degli alberi. Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria almeno in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle specie e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere.

In subordine l'autorizzazione all'abbattimento sarà condizionata in via preliminare alla reintegrazione di nuovi alberi in sostitu-

zione di quelli rimossi mediante presentazione di un progetto unitario del verde, garantendo che il valore complessivo del patrimonio arboreo dell'area risulti inalterato o in aumento rispetto allo stato di fatto.

Il progetto dovrà contenere:

- indicazioni e accorgimenti da adottare, da parte del costruttore, atti ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.);
- un piano di piantumazione.

Tale progetto dovrà essere sottoposto al parere del Servizio competente.

Art.44 - PROGETTO DI SISTEMAZIONE A VERDE

Nel caso di progetti di edilizia residenziale o di piani Attuativi deve essere presentato un "Progetto di Sistemazione a verde" (PSaV) redatto da un Tecnico Abilitato, fatto salvo, nei casi previsti, l'applicazione del metodo regionale STRAIN (STudio interdisciplinare sui Rapporti tra protezione della natura ed Infrastrutture), approvato con DDG 4517 Qualità dell'Ambiente del 7.05.2007, per la quantificazione della compensazione.

Il progetto dovrà contenere soluzioni di sviluppo di infrastrutture verdi in ambienti urbani per migliorare la qualità dell'aria, promuovere la rigenerazione delle acque reflue, ridurre il deflusso delle acque piovane, ridurre l'inquinamento dei suoli, ecc.

Il "Progetto di Sistemazione a Verde" deve essere così composto:

- corografia dell'area di intervento;
- planimetria generale dello stato di fatto relativa all'attuale situazione vegetazionale, riportante l'allocazione di eventuali vegetali protetti e l'identificazione dei punti da cui sono state scattate le fotografie;
- planimetria dell'impatto edificatorio sulla vegetazione esistente, nella stessa scala della planimetria dello stato di fatto, con identificazione degli eventuali


- vegetali protetti, da abbattere o estirpare;
- progetto di sistemazione delle aree verdi con evidenza degli impianti a servizio (es. irrigazione, luci, fognature ecc.);
 - relazione di progetto delle aree a verde indicante la descrizione del patrimonio vegetale esistente nell'area oggetto di progetto edile e motivazioni di eventuali richieste di abbattimento; motivazioni della sistemazione vegetazionale proposta ed illustrazione dei criteri di scelta e di allocazione delle singole specie vegetali con richiamo, per evidenza di rispetto, ai regolamenti di confine e stradali vigenti; elenco delle specie vegetali con indicazione delle caratteristiche morfometriche di circonferenza e altezza; prescrizioni tecniche di impianto delle specie arboree, arbustive ed erbacee (anche dei tappeti erbosi) proposte; caratteristiche tecniche e prescrizioni di fornitura e posa degli arredi;
 - documento attestante la provenienza del materiale vivaistico oggetto di impiego, come da normativa regionale e nazionale;
 - piano di manutenzione con indicazione delle operazioni di manutenzione dell'intera area sistemata a verde per i tre anni successivi all'impianto, o secondo quanto previsto nella convenzione in essere.
 - relazione con valutazione della permeabilità delle superfici e proposte di utilizzo di materiali drenanti, al fine di favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche e ridurre il deflusso superficiale;
 - ogni altro documento che il progettista riterrà utile inserire.

La scala delle rappresentazioni grafiche è a discrezione del progettista, ma dovrà consentire un'agevole intelligibilità dello stato di fatto e dello stato di progetto.

Art.45 - LE SPECIE ARBOREE

La scelta delle alberature per il verde pubblico o privato deve in primo luogo rispondere ai criteri agronomici di idoneità ambientale. Senza limitare il campo alle sole piante autoctone, è indispensabile orientare la scelta tra le specie compatibili con il paesaggio, che abbiano inoltre dimostrato una buona capacità di adattamento alle condizioni tipiche del territorio e dell'ambiente urbano. Considerato inoltre che la vegetazione arborea può svolgere un'importante azione di compensazione delle emissioni dell'insediamento urbano, la scelta dovrà privilegiare le specie che si sono dimostrate più efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili (a titolo non esaustivo si vedano le pubblicazioni dell'Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR e dell'ISPRA).

La selezione dovrà considerare anche il contributo delle specie alla regolazione microclimatica urbana, con particolare riferimento alla resilienza agli stress termici e idrici. In rapporto allo spazio disponibile e alle specifiche funzioni richieste all'arredo arboreo assumono notevole importanza le dimensioni e la forma della chioma della specie/varietà prescelta considerata nel suo stadio di maturità.



Per le piante ad alto fusto si possono individuare quattro classi di grandezza: alberi di grande sviluppo (alberi di prima grandezza), alberi di media grandezza (alberi di seconda

grandezza); alberi di terza e quarta grandezza (piccoli alberi). Per le specie si veda l'allegato 1.

SPECIE RACCOMANDATE E SPECIE VIETATE

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. La scelta delle specie autoctone viene individuata nelle specie tipiche planiziali: alberi e arbusti nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere messe a dimora specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia e alla ricostruzione del disegno di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle specie: alberi e arbusti autoctoni planiziali intendendosi escluse le varietà ornamentali.

VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente ri-

spettosi delle forme tipiche del paesaggio locale. La scelta delle specie si possono estendere alla varietà ornamentali (cultivar). Si raccomanda una presenza di specie autoctone per almeno il 50%.

IMPIANTI VIETATI

In generale l'impianto delle specie invasive è sconsigliato, è proibito se le specie sono presenti nella "black list" per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che debbono essere motivati e debitamente documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Si vede nello specifico la "Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 2658 del 16 dicembre 2019"

Art.46 - DISTANZE DEGLI ALBERI RISPETTO AI CONFINI

In linea generale per i nuovi impianti è necessario tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dell'ampiezza dello spazio disponibile, dell'espansione dell'apparato radicale, della velocità di accrescimento, della dimensione della chioma a maturità, dei condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, della presenza di corpi illuminanti.

Fatto salvo gli obblighi previsti dal Codice Civile, si suggeriscono i requisiti minimi da rispettare in relazione alla massima altezza che le varie specie possono raggiungere:

Altezza degli alberi (m)	Sesto di impianto (m)	Distanza min. dal confine di proprietà	Distanza min. dagli edifici
Alberi grandezza IV	3	3	3
Alberi grandezza III	6	3,5	4
Alberi grandezza II	8	4	5
Albero grandezza I	10	6	7

n.b. con esclusione delle varietà fastigate per le quali le distanze possono essere radicalmente ridotte

Art.47 - SALVAGUARDIA ALBERATURE E RADICI

Le alberature vanno sottoposte a protezione con lo scopo di impedire i danneggiamenti per traumi meccanici o alterazione della fisiologia.

- a. Qualunque tipo di scavo non potrà essere realizzato ad una distanza dal filo tronco non inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza (altezza > 12 m), a m. 1,50 per gli alberi di terza grandezza (altezza < 12 m) e per gli arbusti.
- b. Sono sconsigliati i tagli a carico degli apparati radicali con diametro superiore a 5,00 cm; si consiglia che eventuali tagli vengano effettuati con strumenti affilati evitando accuratamente strappi o slabbri.
- c. Nel caso di accertata incompatibilità tra le opere previste e la salvaguardia delle alberature dovrà essere adottata una soluzione alternativa ancorché la stessa possa implicare una variazione del tracciato di scavo.
- d. È sconsigliato il posizionamento di impianti, pavimentazioni e strutture sopra la quota di campagna, nell'area di incidenza della chioma di alberate o singole piante.
- e. È sconsigliato addossare o scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza in corrispondenza dei colletti degli alberi o sui tappeti erbosi,

- f. È buona norma che gli eventuali prefabbricati ad uso cantiere di lavoro non devono interferire con l'apparato aereo dell'albero e devono essere opportunamente autorizzati in particolare per quanto concerne l'altezza.
- g. Sono sconsigliati l'infissione di chiodi, graffe e l'installazione di cavi o lampade sulle piante.

TITOLO XIII - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VIOLAZIONI

Art.48 - VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO - SOGGETTI ACCERTATORI

La competenza all'accertamento delle violazioni deve essere riservata agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ex art. 13 L. 689/1981 ed alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente o individuato dal Comune alla raccolta degli elementi, ex art. 13 l. 689/1981, ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al Comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art.49 - SANZIONI

Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie secondo la Legge 689/1981.

Oltre le sanzioni di cui sopra nel caso di abbattimento di alberi o potature drastiche in assenza dell'autorizzazione prevista all'art.39, verrà valutato l'eventuale danno, anche ambientale e ai fini dell'ottenimento di un risarcimento, l'Amministrazione potrà procedere con azione giudiziaria avanti le Autorità competenti. Le specifiche sanzioni pe-

cuniarie previste in caso di violazione al suddetto Regolamento secondo quanto stabilito dall'art16, comma 2 della Legge 689/1981, sono approvate con separato e specifico provvedimento.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data _____, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ agli effetti dell'art. _____, _____° comma, dello Statuto Comunale.

Monza li, _____

IL SEGRETARIO

f.to _____

ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI IN RELAZIONE SIA ALLE CARATTERISTICHE DELLA SPECIE BOTANICA SIA IN RELAZIONE AL CONTESTO TERRITORIALE.

Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e particolarmente idonee all'ambiente locale.

SPECIE ARBOREE

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
Acer campestre	Acero campestre
Acer monspessulanum	Acero minore
Acer opalus	Acero opalo
Acer platanoides	Acero riccio
Acer pseudoplatanus	Acero di monte
Alnus glutinosa	Ontano nero
Carpinus betulus	Carpino bianco
Celtis australis	Bagolaro
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
Fraxinus ornus	Orniello
Fraxinus oxycarpa	Frassino ossifillo
Ilex aquifolium	Agrifoglio
Juglans regia	Noce
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo
Mespilus germanica	Nespolo
Morus alba	Gelso bianco
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Pinus sylvestris	Pino silvestre
Populus alba	Pioppo bianco
Populus canescens	Pioppo gatterino
Populus nigra italica	Pioppo cipressino
Prunus amygdalus	Mandorlo
Prunus armeniaca	Albicocco
Prunus avium	Ciliegio
Prunus cerasifera	Mirabolano
Prunus mahaleb	Ciliegio canino
Quercus petraea	Rovere
Quercus pubescens	Roverella
Quercus robur (Q. pedunculata)	Farnia
Sambucus nigra	Sambuco
Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori
Sorbus domestica	Sorbo domestico
Taxus baccata	Tasso
Tilia cordata	Tiglio
Tilia platyphyllos	Tiglio nostrale
Ulmus campestris	Olmo campestre

SPECIE ARBUSTIVE

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Colutea arborescens</i>	Vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Coronilla emerus</i>	Cornetta dondolina
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra
<i>Staphylea pinnata</i>	Borsolo
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve

Specie vegetali arboree e arbustive appartenenti alle associazioni naturali vegetali naturalizzate e a sufficiente adattabilità all'ambiente locale

SPECIE ARBOREE

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio (cultivar non autoctone)

SPECIE ARBUSTIVE

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino

ALLEGATO 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ

I GRANDEZZA RAGGIO > 6 M	II GRANDEZZA RAGGIO DA 3 A 6 M	III GRANDEZZA RAGGIO < 3 M	I GRANDEZZA RAGGIO > 6 M	II GRANDEZZA RAGGIO DA 3 A 6 M	III GRANDEZZA RAGGIO < 3 M
Abies spp. Abete	Acer campestre Acer campestre	Acer monspessulanum Acer minore	Paulownia tomentosa Paulonia	Pinus nigra Pino nero	Laburnum anagyroides Maggiociondolo
Acer negundo	Acer psudoplatanus Acer di monte	Acer opulus Acer opalo	Pinus pinea Pino domestico	Prunus avium Ciliegio	Malus floribunda Melo da fiore
Acer americano	Aesculus x carnea "Briotii"	Albizia julibrissin Albizia	Pinus sylvestris Pino silvestre	Populus tremula Pioppo tremulo	Mespilus germanica Nespolo
hippocastanum Ippocastano	Ippocastano rosso		Pinus wallichiana Pino dell'Himalaya	Sophora japonica Sofora	Olea europaea Olivio
Ailanthus altissima Ailanto	Fraxinus ornus Orniello	Alnus glutinosa Ontano nero	Platanus x acerifolia Platano	Sorbus domestica Sorbo domestico	Populus nigra Italica Pioppo cipressino
Castanea sativa Castagno	Fraxinus oxycarpa Frassino o sifillo	Betula alba Betulla	Populus alba Pioppo bianco	Salix babylonica Salice piangente	Prunus amygdalus Mandorlo
Catalpa bignonioides Catalpa	Ginkgo biloba Ginkgo	Broussonetia papyrifera Gelso da carta	Populus nigra Pioppo nero	Taxodium distichum Cipresso calvo	Prunus armeniaca Albicocco
Cedrus spp Cedri	Gleditsia triacanthos inermis Spino di Giuda	Cercis siliquastrum Albero di Giuda	Populus canescens Pioppo gatterino		Prunus cerasifera Mirabolano
Celtis australis Bagolaro	Carpinus betulus Carpino bianco	Chamaecyparis spp. Falso cipresso	Quercus cerris Cerro		Prunus domestica Susino
Fagus sylvatica Faggio	Liquidambar styraciflua Liquidambar	Cornus mas Corniolo	Quercus ilex Leccio		Prunus mahaleb Ciliegio canino
Fraxinus excelsior Frassino maggiore	Magnolia grandiflora Magnolia	Cupressus arizonica Cipresso dell'Arizona	Quercus petraea Rovere		Robinia pseudoacacia Robinia
Juglans regia Noce	Melia azadirach Albero dei rosari	Cupressus sempervirens Cipresso	Quercus pubescens Roverella		Pyrus calleryana Pero da fiore
Juglans nigra Noce americano	Morus alba Gelso bianco	Diospyros kaki Cachi	Quercus robur Farnia		Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori
Libocedrus decurrens Libocedro	Morus nigra Gelso nero	Eryobotria japonica Nespolo del Giappone	Quercus x turneri Quercia americana		Sorbus torminalis Ciavardello
Liquidambar styraciflua Liquidambar	Ostrya carpinifolia Carpino nero	Ficus carica Fico	Tilia spp Tiglio		Tamarix gallica Tamerice
Liriodendron tulipifera Liriodendro	Picea abies Abete rosso	Lagerstroemia indica Lagerstroemia	Ulmus campestris Olmo campestre		Taxus baccata Tasso
			Ulmus pumila Olmo siberiano		Thuia spp Tuia

ALLEGATO 3 - PRINCIPALI ALBERI DIVISI PER DIMENSIONI (CLASSE DI ALTEZZA)

Alberi di prima grandezza			
Alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza			
Angiosperme			
Acer di monte	Acer pseudoplatanus	Pioppo bianco	Populus alba
Acer riccio	Acer platanoides	Pioppo euroamericano	Populus x canadensis
Acer da zucchero	Acer saccharium	Pioppo americano	Populus deltoides
Ailanto	Ailanthus altissima	Pioppo nero	Populus nigra
Ontano nero	Alnus glutinosa	Pioppo tremolo	Populus tremula
Betulla	Betula pendula	Cerro	Quercus cerris
Castagno	Castanea sativa	Fra inetto	Quercus frainetto
Eucalipto comune	Eucalyptus globulus	Quercia palustre	Quercus palustris
Eucalipto	Eucalyptus parviflora	Rovere	Quercus petraea
Faggio	Fagus sylvatica	Farnia	Quercus robur
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior	Quercia rossa	Quercus rubra
Frassino americano	Fraxinus pennsylvanica	Tiglio argentato	Tilia argentea
Noce americano	Juglans nigra	Tiglio selvatico	Tilia cordata
Albero dei tulipani	Liriodendron tulipifera	Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos
Platano ibrido	Platanus x hybrida	Tiglio ibrido	Tilia x europea
Platano americano	Platanus occidentalis	Olmo ciliato	Ulmus laevis
Platano europeo	Platanus orientalis	Olmo campestre	Ulmus minor
Gimnosperme			
Abete bianco	Abies alba	Peccio di Serbia	Picea omerica
Abete greco	Abies cephalonica	Peccio del Caucaso	Picea orientalis
Abete del Colorado	Abies con color	Peccio del Colorado	Picea pungens
Abete gigante	Abies grandis	Peccio di Sitka	Picea sitkaensis
Abete del Caucaso	Abies nordmanniana	Pino di Monterey	Pinus insignis
Abete di Spagna	Abies pinsapo	Pino laricio	Pinus nigra laricio
Pino del Cile	Araucaria araucana	Pino austriaco	Pinus nigra austriaca
Libocedro	Calocedrus decurrens	Pino marittimo	Pinus pinaster
Cedro del Marocco	Cedrus atlantica	Pino strombo	Pinus strobus
Cedro dell'Himalaia	Cedrus deodora	Pino silvestre	Pinus sylvestris
Cedro del Libano	Cedrus libani	Pino dell'Himalaia	Pinus wallichiana
Cipresso di Lawson	Chamaecyparis di law.	Douglasia verde	Pseudotsuga douglasii
Cipresso Giapponese	Chamaecyparis pisifera	Douglasia glauca	Pseudotsuga glauca
Cedro rosso	Cryptomeria japonica	"Pino" a ombrello	Sciadopitys verticillata
Cipresso del Tibet	Cupressus cashmeriana	Sequoia verde	Sequoia sempervirens
Ginkgo	Ginkgo biloba	Sequoia gigante	Sequoiadendrom giganteum
Larice europeo	Larix decidua	Cipresso di palude	Taxodium distichum
Larice giapponese	Larix leptolepis	Tuia gigante	Thuja placata
Metasequoia	Metasequoia	Tusga del Canada	Tsuga canadensis
Abete rosso, peccio	Picea excelsa	Tusga americana	Tsuga heterophylla
Peccio azzurro	Picea glauca		

ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA			
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 15 e 25 m			
Angiosperme			
Acero	Acer x freemanii	Noce comune	Juglans regia
Acero fico	Acer opalus	Storace	Liquidambar styraciflua
Acero rosso	Acer rubrum	Magnolia sempreverde	Magnolia grandiflora
Acero argentato	Acer saccharum	Carpino nero	Ostrya carpinifolia
Ippocastano	Aesculus hippocastanus	Ciliegio selvatico	Prunus avium
Ippocastano ibrido	Aesculus x carnea	Ciligio tardivo	Prunus serotina
Ontano napoletano	Alnus cordata	Noce del Caucaso	Pterocarya fraxinifolia
Ontano bianco	Alnus incana	Leccio	Quercus ilex
Betulla nera	Betula nigra	Roverella	Quercus pubescens
Betulla americana	Betula papyrifera	Sughera	Quercus suber
Betulla di palude	Betula pubescens	Robinia	Robinia pseudoacacia
Betulla utile	Betula utilis	Salice bianco	Salix alba
Falso noce	Carya ovata	Salice fragile	Salix fragilis
Carpino bianco	Carpinus betulus	Sofora	Sophora japonica
Catalpa	Catalpa bignonioides	Sorbo montano	Sorbus aria
Bagolaro	Celtis australis	Ciavardello	Sorbus torminalis
Nocciolo di bisanzio	Corylus colurna	Tiglio americano	Tilia americana
Eucalipto grigio	Eucalyptus cinerea	Tiglio della Crimea	Tilia euchlora
Frassino meridionale	Fraxinus angustifolia	Olmo montano	Ulmus glabra
Spino di Giuda	Gleditsia triacanthos	Olmo siberiano	Ulmus pupila
Gimnosperme			
Cupressiciparo	X cupressocyparis leylandii	Pino cembro	Pinus cembra
Cipresso dell'Arizona	Cupressus arizonica	Pino domestico	Pinus pinea
Cipresso levigato	Cupressus glabra	Tasso	Taxus baccata
Cipresso della California	Cupressus macrocarpa	Tuia occidentale	Thuja occidentalis
Cipresso	Cupressus sempervirens		

ALBERI DI TERZA GRANDEZZA			
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 8 e 15 m			
Angiosperme			
Acero campestre	Acer campestre	Alloro	Laurus nobilis
Acero pelle di serpente	Acer capillipes	Magnolia spogliante	Magnolia liliflora
Acero a squame	Acer griseum	Melo da fiore	Malus fluribunda
Acero a strisce	Acer rufinerve	Melo selvatico	Malus sylvestris
Ippocastano americano	Aesculus pavia	Gelso bianco	Morus alba
Acacia Costantinopoli	Albizia julibrissim	Gelso nero	Morus nigra
Gelso da carta	Brussometia papyrifera	Faggio sudamericano	Nothofagus antartica
Carpinella	Carpinus orientalis	Paulonia	Paulonia tomentosa
Nespolo del Giappone	Eriobotrya japonica	Ciliegio a grappoli	Prunus padus
Ornello	Fraxinus ornus	Salice piangente	Salix babilonia
Olivello spinoso	Hippophae rhamnoides	Salice tortuoso	Salix matsudana
Agrifoglio	Ilex aquifolium	Sorbo degli uccelli	Sorbus aucuparia
Kelreuteria	Koelreuteria paniculata	Sorbo domestico	Sorbus domestica
Gimnosperme			
Abete di Corea	Abies coreana	Ginepro	Juniperus communis
Tuia orientale	Biota orientalis	Ginepro della Virginia	Juniperus virginiana
Cipresso di Hinoki	Chamaecyparis obtusa	Falsa tuja	Thujopsis dolorata

ALBERI DI QUARTA GRANDEZZA			
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 2,5 e 8 m			
Angiosperme			
Acacia	Acacia dealbata	Frangola	Frangula alnus
Acero giapponese	Acer japonicum	Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum
Acero palmato	Acer palmatum	Maggiociondolo di colle	Laburnum anagyroides
Corbezzolo	Arbutus unedo	Maggiociondolo ibrido	Laburnum x waterei
Bosso	Buxus sempervirens	Lagerstremia	Lagerstroemia indica
Camelia primaverile	Camellia japonica	Ligustro	Ligustrum lucidum
Camelia invernale	Camellia sasanqua	Magnolia obovata	Magnolia obovata
Catalpa nana	Catalpa bungei	Magnolia stellata	Magnolia stellata
Albero di Giuda	Cercis siliquastrum	Maonia giapponese	Mahonia japonica
Palma	Chamaerops excelsa	Nespolo	Nespilus germanica
Clerodendro	Clerodendron trichotomum	Olivo	Olea europea
Corniolo ad ombrella	Corpus controversa	Parrozia	Parrotia persica
Corniolo da fiore	Corpus florida	Mirabolano	Prunus cerasifera
Corniolo	Corpus mas	Prugnolo	Prunus serrulata
Nocciolo	Corylus avellana	Pero della Cina	Pyrus calleryana
Azzaruolo	Crataegus azarolus	Spin cervino	Rhamnus catharticus
Biancospino nostrano	Crataegus monogyna	Scotano d'America	Rhus tiphina
Biancospino	Crataegus oxychantha	Salicone	Salix caprea
Biancospino ibrido	Crataegus x lavalleyi	Sambuco nero	Sambucus nigra
Eleagno	Eleagnus angustifolia	Giuggiolo	Ziziphus jujuba
Gimnosperme			
Cefalotasso	Cephalotaxus fortunei	Ginepro sabino	Juniperus sabina
Ginepro della Cina	Juniperus chinensis	Ginepro della Virginia	Juniperus virginiana